

COMUNE DI VIANO

(Provincia di Reggio Emilia)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO A REGNANO IN VIA CHIESA E DELLA RELATIVA GESTIONE PER FINALITÀ DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA PER IL TRIENNIO 2026/2029

L'anno, il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, tra

il COMUNE DI VIANO, con sede in _____, P.IVA _____, rappresentato da

_____, il quale, nella sua qualità di Responsabile del 3° Servizio del Comune

medesimo, dichiara di agire e stipulare il presente atto in nome, per conto e interesse dell'Ente che

rappresenta, in forza di decreto sindacale n. ____ del _____;

E

_____, con sede in _____, P.IVA _____, rappresentata da

_____, il quale, nella sua qualità di Presidente, dichiara di agire e stipulare il

presente atto in nome, per conto e interesse di _____ che rappresenta,

PREMESSO che:

□ il Comune di Viano è proprietario dell'impianto sportivo sito a Regnano, in Via Chiesa e dell'impianto sportivo sito a San Giovanni Q.la, in Via Chiesa;

□ la gestione del suddetto impianto è stata affidata ad Associazione sportiva Dilettantistica del territorio;

□ La convenzione per la gestione del suddetto impianto sportivo è in scadenza al 28 febbraio 2026;

Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 31/12/2025, con la quale il Comune di Viano ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento ad associazioni sportive dilettantistiche del suddetto impianto sportivo;

- la determinazione n. _____ del 25/02/2026 ad oggetto "GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO A REGNANO IN VIA CHIESA E DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO A SAN GIOVANNI Q.LA IN VIA CHIESA PER IL TRIENNIO 2026/2029. PROVVEDIMENTI"

—

Visti:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.lgs 38/2021, "Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi";
- la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8, "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive",

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) OGGETTO: Il Comune di Viano concede a _____, che accetta, la gestione e l'uso dell'impianto sportivo censito catastalmente al Foglio 8 Mappale 14 parte, 527 sub 2 costituito da: un fabbricato composto da cucina, bar con spogliatoi e servizi igienici al piano terra, servizi igienici con docce pista tennis e pista polivalente, siti in Via Chiesa a Regnano. Gli impianti sono utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive dell'Associazione concessionaria e delle associazioni, organismi, gruppi o scuole esistenti sul territorio comunale che ne facciano richiesta. L'uso degli impianti sportivi può, inoltre, essere concesso a squadre esterne al Comune per la disputa di incontri o ritiri pre-campionato, ferma restando la priorità a favore della Associazione concessionaria. Le modalità di richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sono disciplinati dal regolamento per l'uso delle strutture sportive comunali in quanto applicabile. Gli impianti sportivi e le annesse strutture sono soggetti a tutte le norme previste dal succitato regolamento per l'uso delle strutture sportive comunali che l'Associazione _____ dovrà rispettare come utilizzatore dell'impianto stesso dichiarandosene a conoscenza.
- 2) DURATA: La durata della concessione è di tre anni, indicativamente dal 15/03/2026 al 14/03/2029, estensibili di ulteriori tre anni qualora l'ammortamento dell'intervento offerto e concordato o altra motivazione connessa all'equilibrio economico-finanziario della gestione lo richieda oppure laddove se ne ravvisi l'interesse pubblico E' facoltà del Comune di Viano revocare la concessione medesima anche anteriormente alla suddetta scadenza, qualora l'immobile occorra per ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse, ivi inclusa la carenza sopravvenuta della copertura finanziaria, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso. La revoca andrà esercitata con un preavviso di almeno tre mesi. E' altresì data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dall'atto, dandone avviso scritto e motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza alcun onere per il Comune di Viano. La durata potrà essere prorogata se e nei limiti in cui si renda necessario a seguito di un periodo di sospensione oppure qualora gli investimenti attuati dal gestore richiedano, ai fini dell'ammortamento, una prosecuzione del rapporto al termine del primo triennio o dell'eventuale estensione biennale. L'intervento migliorativo agli impianti dovrà essere realizzato entro il terzo anno di vigenza del rapporto, fatto salvo quanto sopra precisato. Qualora, nella fase esecutiva dell'intervento, vengano riscontrati ritardi e/o difformità rispetto a quanto autorizzato/oggetto di convenzione, l'Amministrazione comunale valuterà le motivazioni in contraddittorio con il gestore, riservandosi – in caso di infondatezza - la facoltà di ridurre la durata della convenzione proporzionalmente ai ritardi/difformità accertati. Il Concessionario nulla potrà pretendere dal Concedente per la miglioria apportata, che rimarrà di proprietà del Comune al termine del presente rapporto. In caso di cessazione

anticipata della convenzione, il Concedente riconoscerà al Concessionario la quota parte dell'investimento non ammortizzato.

- 3) MODALITA' DI GESTIONE: L'Associazione Sportiva _____ riceve in gestione l'uso dei suddetti impianti e delle attrezzature pertinenti come da prospetto dettagliato fornito dall'Ufficio Tecnico comunale e firmato per presa consegna dal Presidente dell'Associazione stessa, la quale si impegna a provvedere direttamente:

- a) alla manutenzione ordinaria, come da allegato A) in base alle modalità concordate con l'Ufficio Tecnico comunale, in modo tale da mantenere in perfetta efficienza il complesso sportivo in oggetto;
- b) alla fornitura di acqua, GPL ed energia elettrica;
- c) alla custodia e pulizia dell'impianto mediante mezzi e persone idonee;
- d) ad osservare essa stessa e a fare osservare agli utenti i regolamenti d'uso vigente e che dovessero essere emanati dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda i punti a) e b), l'Associazione potrà concordare, facendone richiesta all'Ufficio Tecnico comunale, l'utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie.

La manutenzione straordinaria è a carico del Committente che si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione del contributo annuo previsto dall'art.4 nel caso di eventuali interventi di efficientamento energetico.

- 4) OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE: Alla Associazione concessionaria, per assolvere gli obblighi ed gli oneri assunti con il presente atto, l'Amministrazione Comunale riconosce l'importo annuo di € 4.220,00 da corrispondere in tre rate quadrimestrali con decorrenza dalla data di stipula. La Associazione concessionaria ha, altresì, il diritto di percepire i proventi tariffari, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, derivanti dall'uso degli impianti sportivi da parte di terzi. La società può praticare tariffe agevolate per la promozione della pratica sportiva. Annualmente l'Associazione Sportiva _____ deve presentare all'Amministrazione comunale un bilancio convenzionale annuale riferito all'intera attività di gestione dell'impianto, contenente un rendiconto consuntivo delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3
- 5) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti l'uso e l'esercizio degli impianti sono a carico della Associazione, la quale dovrà provvedere a:

- a) assicurare gli operatori e gli utenti contro gli infortuni ed eventuali danni;
- b) munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia, ivi compreso il nulla-osta della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nel caso di apertura al pubblico dell'impianto, sotto la responsabilità del concessionario se ed in quanto occorrente;
- c) assolvere a tutti gli obblighi inerenti la gestione.

Resta inteso che l'Associazione non sarà considerata responsabile per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi al di fuori della normale attività di utilizzo degli impianti e da parte di persone non autorizzate all'accesso

- 6) USO DEGLI IMPIANTI: La Associazione concessionaria deve permettere l'uso degli impianti sportivi e delle annesse strutture di servizio da parte di altre associazioni e di gruppi sportivi che ne fanno richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzo. In questi casi ha diritto alla riscossione della tariffa definita dal regolamento comunale per l'utilizzo delle strutture sportive.

- 7) IMPEGNI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: L'Associazione Sportiva _____ si impegna a promuovere le attività sportive di sua competenza verso le giovani generazioni in modo prioritario. L'Associazione Sportiva _____ si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione.
- 8) FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE: L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare le strutture oggetto della presente convenzione per manifestazione da essa promosse e patrocinate. Tale utilizzo è di volta in volta concordato preventivamente con l'Associazione Sportiva _____ in modo da non interferire con l'attività sportiva di quest'ultima e sarà a titolo completamente gratuito.
- 9) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: L'Amministrazione Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico, si impegna nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità finanziarie, ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria con mezzi ed operatori propri. La manutenzione straordinaria è a carico del Committente che si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione del contributo annuo previsto dall'art.4 nel caso di eventuali interventi di efficientamento energetico
- 10) ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE: L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento la facoltà di compiere a mezzo di propri organi o incaricati, tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire adempimento degli impegni previsti dalla convenzione.
- 11) RENDICONTAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO L'associazione, ai sensi dell'arti 11 del Regolamento per la concessione di benefici e sussidi, entro il 30 aprile di ogni anno dovrà presentare un rendiconto relativo alle attività e alle spese sostenute nell'anno precedente ed un programma annuale delle attività relative all'anno in corso ed il relativo preventivo finanziario.
- 12) RISPETTO DELLE CLAUSOLE: Per l'inosservanza delle clausole contenute nel presente atto, l'Amministrazione Comunale provvede a richiamare l'Associazione a rimuovere gli inconvenienti riscontrati ed in caso di persistenza delle inosservanze, può addivenire alla revoca della presente convenzione, previa comunicazione con lettera raccomandata delle inadempienze riscontrate.
- 13) INCONTRI PERIODICI: Per quanto non contemplato nel presente atto e per ogni eventualità che si venisse a verificare durante il periodo di validità della convenzione, le parti si impongono a promuovere periodici incontri.
- 14) SICUREZZA: Sono a carico del concessionario gli obblighi derivanti, per quanto applicabili, del D.lgs. 81/2008 e di tutte le norme di sicurezza relative al tipo di gestione e destinazione degli impianti. Tutte le attività di informazione, formazione e addestramento, previste dalla legislazione cogente applicabile, sono carico del concessionario. Il concessionario sarà tenuto a sua cura e spesa, a garantire un presidio di gestione delle emergenze con personale all'uopo formato, durante lo svolgimento ordinario e straordinario di qualsivoglia attività svolta presso l'impianto. Qualora si verificassero condizioni o di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi delle strutture e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, il Comune potrà intervenire immediatamente e, in caso di necessità, potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte del concessionario e senza alcun indennizzo per lo stesso. Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il Comune definirà, in accordo con l'affidatario, tempi e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a completamento di quanto già

eseguito in urgenza” Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, che dichiara di ben conoscere e accettare integralmente, con particolare riferimento, per le parti applicabili:

- a tutte le normative specifiche di settore;
- alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- in caso di personale dipendente, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti di lavoro nazionali applicabili, e di ogni altro accordo decentrato a livello territoriale, se migliorativo dei precedenti, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi, con espresso esonero del Comune di ogni responsabilità in merito.

15) ASSICURAZIONE: Il concessionario, prima della consegna dell'impianto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, polizze assicurative con primario assicuratore che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, suoi rinnovi e/o proroghe, un adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

* Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Viano) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale “unico“ di garanzia non inferiore a 5.000.000,00 per sinistro RINVIO: Le norme della presente convenzione cessano di avere efficacia qualora si trovino in contrasto con le leggi dello Stato o con norme generali che regolano le attività sportive.

16) GARANZIA FIDEIUSSORIA: A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la società concessionaria presterà apposita cauzione pari al 2% del corrispettivo della concessione ex art. 54 del Regio Decreto n. 827/24.

17) CONTROVERSIE: Le controversie insorte, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativo o giuridica, che non siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio di un collegio di arbitri nominato su accordo unanime delle parti o, in difetto del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. A tal fine la parte interessata comunicherà all'altra la nomina del proprio arbitro, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il collegio arbitrale comporrà la controversia secondo diritto ed in via rituale.

Le nomine degli arbitri ed il procedimento sono regolati dagli art. 810 e seguenti C.P.C.

18) SPESE CONTRATTUALI: le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Letta, approvata, sottoscritta.

IL COMUNE DI VIANO

IL PRESIDENTE

All. A:

Per manutenzione ordinaria dell'impianto si intende in via del tutto esemplificativa:

- Tinteggiature
- Rubinetteria
- Materiale per pulizia e igiene
- Materiale per piste da gioco (es. reti delle porte)
- Manutenzione, pulizia e cura del verde inerente la zona pista Polivalente

